

INFORMAZIONI AI CLIENTI ALLEGATO AL MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE / MANDATO DI CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI / CONTRATTO DI TRASMISSIONE ORDINI

RELAZIONE N° _____

1. INFORMAZIONI GENERALI SU CA INDOSUEZ FINANZIARIA SA

CA Indosuez Finanziaria SA (di seguito il **"Mandatario"**) è una società anonima di diritto svizzero detenuta interamente da CA Indosuez (Switzerland) SA, Gruppo Crédit Agricole (di seguito il **"Gruppo"**), con sede in Via Ferruccio Pelli, 3 - 6900 Lugano, telefono: +41 91 910 79 70, sito internet: <https://switzerland.ca-indosuez.com/indosuez-en-suisse/ca-indosuez-finanziaria>, e iscritta al Registro di commercio del Cantone Ticino.

Il Mandatario fornisce ai propri Clienti (nel seguito alternativamente indicati anche come **"Mandante"** o **"Cliente"** se singolare o i **"Mandanti"** rispettivamente i **"Clienti"** se al plurale) servizi finanziari al senso della Legge federale sui servizi finanziari dal 1° gennaio 2022 (LSerFi).

Il Mandatario è autorizzato e sorvegliato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito **"FINMA"**, Laupenstrasse 27, 3003 Berna, tel. +41 31 327 91 00, www.finma.ch) ad esercitare l'attività di gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (di seguito **"Asset Manager"**) ai sensi della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi). L'autorizzazione come gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale permette inoltre al Mandatario di esercitare l'attività di gestore di patrimonio privato. Tali attività, ivi comprese la consulenza in investimenti e la trasmissione di mandati (di seguito anche "esecuzione o trasmissione degli ordini" o "RTO" o "execution only") sono parimenti sottoposte alla sorveglianza della FINMA. Il Mandatario è inoltre autorizzato quale intermediario assicurativo per il ramo vita ai sensi della Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Nel fornire le proprie prestazioni di servizio, il Mandatario applica le **"Regole di condotta"** dell'Asset Management Association Switzerland, AMAS (ex SFAMA), nella loro ultima versione.

Salvo pattuizione contraria, il Mandatario gestisce i patrimoni di Clienti depositati presso una banca sulla scorta di una procura limitata ai soli atti di gestione (procura limitata alla sola gestione). Esso stipula con i propri Clienti un Mandato in forma scritta che definisce i compiti e le facoltà del Mandatario nonché i diritti del Mandante.

Il Mandatario è autorizzato a fornire servizi di gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti esclusivamente in Svizzera. I rapporti giuridici che intercorrono tra il Cliente e il Mandatario sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Il Mandatario parte dal presupposto che il Cliente, al momento dell'avvio della relazione d'affari, sia consapevole di tali circostanze.

2. MEDIAZIONE

In caso di controversia con il Mandatario, il Cliente può, dopo aver contattato il Mandatario e prima di qualsiasi azione legale, rivolgersi all'organismo di mediazione seguente:

OFS Ombud Finance Suisse
16 Boulevard des Tranchées
1206 Ginevra
Svizzera
Tel.: +41 22 808 04 51
<https://ombudfinance.ch/inizio/>

L'organismo di mediazione esaminerà, gratuitamente o ad un costo minimo, qualsiasi reclamo che il Cliente possa avere contro il Mandatario. Il mediatore sarà in grado di stabilire e comunicare alle parti una valutazione neutrale della controversia.

Prima di contattare l'organismo di mediazione, il Cliente è invitato a trasmettere il suo reclamo al Mandatario, e a spiegare i motivi del suo reclamo in relazione a una situazione, un prodotto o un servizio, o qualsiasi altra circostanza che dia origine alla sua insoddisfazione.

Alla luce del reclamo e delle spiegazioni del Cliente, il Mandatario può decidere di contattare lui stesso l'organismo di mediazione.

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI FORNITE

Il Mandatario fornisce servizi finanziari nell'ambito:

(i) della gestione patrimoniale: sulla base di un mandato di gestione patrimoniale, il Cliente affida al Mandatario la gestione di tutto (o parte) del suo patrimonio, che sarà gestito in accordo con i parametri predefiniti nel formulario "Obiettivo di investimento e allocazione strategica" e in accordo con i parametri che risultano dal formulario "Conoscenza, esperienza, situazione finanziaria e obiettivi d'investimento & tolleranza al rischio", di seguito "Questionario CESO" (adeguatezza del servizio o degli strumenti finanziari) e dal suo complemento, "Scelta della strategia di investimento, Complemento del questionario CESO", di seguito "Scelta della strategia d'investimento", salvo che non sia prevista un'eccezione alla verifica dell'adeguatezza del servizio.

Per questo tipo di mandato, il Mandatario prende le decisioni di investimento.

(ii) della consulenza in materia di investimenti tenendo conto dell'intero portafoglio del Cliente: sulla base di un mandato di consulenza sugli investimenti, il Mandatario fornisce questo servizio in considerazione dell'intero portafoglio del Cliente secondo i parametri predefiniti nel formulario "Allegato 1 al mandato di consulenza sugli investimenti" e in accordo con i parametri che risultano dal Questionario CESO (adeguatezza del servizio o degli strumenti finanziari), e dal suo complemento, "Scelta della strategia d'investimento", salvo che non sia prevista un'eccezione alla verifica dell'adeguatezza del servizio, il Mandatario raccomanda uno o più strumenti finanziari e il Cliente prende la decisione finale di investimento.

(iii) della consulenza in materia di investimenti per operazioni specifiche senza tenere conto dell'intero portafoglio del Cliente: sulla base di un mandato di consulenza sugli investimenti, il Mandatario fornisce questo servizio raccomandando operazioni finanziarie specifiche (senza tenere conto dell'intero portafoglio del Cliente), in accordo con i parametri che risultano dalle sezioni relative alla situazione finanziaria e alle conoscenze e all'esperienza in materia di mercati finanziari, di servizi di investimento e di strumenti finanziari del Questionario CESO (appropriatezza di uno strumento finanziario), e dal suo complemento, "Scelta della strategia d'investimento", salvo che non sia prevista un'eccezione alla verifica dell'adeguatezza del servizio. Per questo tipo di mandato, il Mandatario raccomanda uno strumento finanziario specifico e il Cliente prende la decisione finale di investimento.

(iv) dell'esecuzione o della trasmissione degli ordini del Cliente: sulla base di un mandato puntuale, il Mandatario fornisce questo servizio sulla base di specifiche istruzioni del Mandante, **non essendo il Mandatario tenuto ad eseguire alcuna verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza.** Per questo tipo di mandato, il Mandatario non fa alcuna raccomandazione, e non è tenuto ad eseguire alcuna verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza, ma semplicemente procede con l'esecuzione dell'istruzione del Cliente in relazione a uno strumento finanziario.

Il Mandatario non ha accordi di esclusività con nessuna banca e/o nessun fornitore di prodotti finanziari. In tal senso il Mandatario può quindi fornire i propri servizi di gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti e RTO/execution only senza vincolo alcuno.

In questo contesto si precisa che il Mandatario gestisce alcuni comparti del fondo d'investimento Indosuez Funds, società d'investimento a capitale variabile "SICAV" di diritto lussemburghese, che potrebbero essere utilizzati nell'ambito dei servizi erogati ai Clienti.

Su richiesta del Cliente, il Mandatario può consigliare al Cliente uno o più istituti dove poter depositare il proprio patrimonio mobiliare e dal/i quale/i il Mandante può fornire i propri servizi finanziari. Nel fare ciò, il Mandatario tiene conto anche dell'entità del patrimonio del Cliente e del rapporto che intercorre tra tali averi e il volume complessivo dei patrimoni gestiti dal Mandatario, rispettivamente per i quali egli è attivo come consulente in materia di investimenti. Qualora il Cliente esprima il desiderio di seguire il consiglio del Mandatario e quindi avvalersi dei servizi di un determinato istituto, o più istituti, quale banca depositaria per i propri valori patrimoniali, il Mandatario non è tenuto a garantire per la depositaria, o le depositarie, la migliore esecuzione (best execution) degli ordini. A tal proposito, si precisa però che il Mandatario consiglia solo istituti autorizzati che sottostanno ad obblighi normativi riconosciuti tra i quali anche il rispetto dei principi di best execution.

4. CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI SECONDO LA LEGGE SUI SERVIZI FINANZIARI

4.1 TIPOLOGIA

La LSerFi si prefigge l'obiettivo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari, di stabilire per i fornitori requisiti paragonabili per la fornitura di servizi finanziari e di contribuire in tal modo alla reputazione e alla competitività della piazza finanziaria svizzera. Essa disciplina inoltre l'offerta di strumenti finanziari.

Essa definisce le norme di comportamento che devono essere seguite dai fornitori di servizi finanziari. Queste norme riguardano (i) l'obbligo di informazione, (ii) l'obbligo di verificare l'appropriatezza o l'adeguatezza dei servizi finanziari, (iii) l'obbligo di documentazione e di rendiconto e (iv) l'obbligo di trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti, che comprende in particolare l'obbligo di assicurare la migliore esecuzione possibile di tali mandati.

La portata di tali norme di comportamento dipende dal tipo di servizio finanziario fornito e dalla classificazione del cliente. In tal modo, quando i servizi forniti rientrano nella mera trasmissione di mandati (RTO/execution only), i fornitori di servizi finanziari non sono tenuti a verificarne l'appropriatezza o l'adeguatezza.

Per essere in grado di rispettare le norme di comportamento, i fornitori di servizi finanziari devono adottare misure organizzative per evitare conflitti di interessi che potrebbero sorgere durante la fornitura di servizi finanziari o per escludere gli svantaggi per i clienti che potrebbero risultare da tali conflitti.

La Legge si applica ai servizi finanziari forniti ai clienti domiciliati in Svizzera e ai servizi finanziari prestati in Svizzera, anche per i clienti domiciliati all'estero. Ai sensi della LSerFi, sussiste una relazione con il cliente dal momento in cui viene proposto il servizio finanziario, anche se non esiste ancora un rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi finanziari e il cliente.

Le sue norme si basano largamente sulla normativa dell'Unione europea (MiFID II), regolamentazione Prospetto e PRIIPs) e prevedono una regolamentazione analoga.

La LSerFi è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, prevedendo un periodo transitorio di due anni per l'attuazione della maggior parte delle sue disposizioni, in particolare quelle relative alle norme di comportamento e alle misure organizzative. Conformemente alle disposizioni transitorie, il fornitore di servizi finanziari assicura la conformità alla LSerFi.

Essa trova applicazione quando il fornitore di servizi finanziari fornisce un servizio finanziario che rientra in una delle seguenti categorie: (i) acquisto o alienazione di strumenti finanziari, (ii) accettazione e trasmissione di mandati (RTO/execution only) che hanno per oggetto strumenti finanziari, (iii) gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale), (iv) formulazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su strumenti finanziari (consulenza in investimenti), (v) concessione di crediti per eseguire operazioni su strumenti finanziari.

I principali strumenti finanziari coperti dalla LSerFi sono i valori mobiliari emessi sotto forma di titoli di partecipazione (in particolare azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento) i titoli di credito (in particolare obbligazioni), le quote di investimenti collettivi di capitale, i prodotti strutturati e derivati. Gli strumenti finanziari selezionati dal fornitore di servizi finanziari (il Mandatario) ai fini della fornitura di servizi finanziari possono provenire sia dal fornitore medesimo che da altre entità del Gruppo o da terzi.

La LSerFi impone ai fornitori di servizi finanziari, incluso il Mandatario, di classificare i propri clienti in una delle seguenti tre categorie: i) clienti privati, ii) clienti professionali o iii) clienti istituzionali. Il grado di protezione offerto dalla normativa dipende dalla categoria di clienti a cui il Cliente appartiene. Inoltre, alcuni prodotti sono riservati a Clienti professionali o addirittura istituzionali.

4.1.1 Sono considerati **clienti privati** i clienti che non sono considerati clienti professionali, compresi i clienti istituzionali.

Sono dunque generalmente considerate tali le persone fisiche, le piccole e medie imprese, le strutture d'investimento private senza tesoreria professionale.

Senza informazioni contrarie da parte del Mandante, il Mandatario classifica i suoi clienti come clienti privati, il che garantisce a questi ultimi il massimo livello di protezione una volta attuata la LSerFi. L'universo d'investimento è generalmente limitato ai prodotti progettati o autorizzati per la commercializzazione presso clienti privati.

4.1.2 I seguenti clienti sono considerati **clienti professionali**:

- a. gli intermediari finanziari secondo la Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche ("LBCR"), la Legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi) e la LICol (cioè, nella fattispecie, intermediari finanziari svizzeri ed esteri, banche, società di intermediazione mobiliare, gestori patrimoniali indipendenti, trustees e compagnie di assicurazione);

- b. le imprese di assicurazione secondo la LSA;
- c. i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale come le persone di cui alle lettere a e b;
- d. le banche centrali;
- e. gli enti di diritto pubblico con tesoreria professionale;
- f. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale con tesoreria professionale;
- g. le imprese con tesoreria professionale;
- h. le grandi imprese, cioè le imprese che oltrepassano due dei valori seguenti: somma di bilancio di 20 milioni di CHF, cifra d'affari di 40 milioni di CHF, un capitale proprio di 2 milioni di CHF;
- i. le strutture di investimento private con tesoreria professionale create per clienti privati facoltosi.

I clienti professionali possono accedere a una gamma di strumenti finanziari più ampia rispetto ai clienti privati, compresi i prodotti finanziari che non possono essere commercializzati presso i clienti privati.

4.1.3 Sono considerati **clienti istituzionali** ai sensi della LSerFi: i clienti professionali di cui alla sezione 4.1.2 lettere a-d, nonché gli enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale.

Le norme di comportamento previste dalla LSerFi non si applicano alle operazioni con clienti istituzionali.

La classificazione LSerFi è determinante anche per la definizione dello status di investitore qualificato ai sensi della LiCol.

4.2 CLASSIFICAZIONE

Il Mandatario classifica il Cliente (titolare di conto individuale) o i Clienti (titolari di un conto congiunto) come:

- un cliente privato/clienti privati
- cliente professionale/clienti professionali
- un cliente istituzionale/clienti istituzionali

4.3 OPTING-IN E OPTING-OUT NELL'AMBITO DELLA LSERFI

Il/la Cliente/i può/possono, a seconda della sua/loro situazione personale, chiedere di cambiare la sua/loro classificazione per beneficiare, secondo la sua/loro scelta, di una maggiore (opting-in) o minore (opting-out) protezione secondo la normativa svizzera di riferimento.

Il Cliente/i Clienti:

- **non desidera/non desiderano cambiare** classificazione,
- è/sono stato/stati classificato/classificati come cliente privato/clienti privati, **ma desidera/desiderano essere considerato/considerati come cliente professionale/clienti professionali (opting-out) in quanto:**

A. Cliente titolare di un conto individuale o struttura di investimento privata creata per clienti privati facoltosi

Il Cliente (titolare di un conto individuale) è un **cliente privato facoltoso o una struttura di investimento privata** senza una tesoreria professionale creata per clienti privati facoltosi, e conferma di possedere (*più risposte possibili – spuntare tutte le caselle pertinenti fra le tre opzioni riportate sotto*):

- un patrimonio¹ di almeno CHF 2'000'000 o l'equivalente in altra valuta,

e/o

- un patrimonio¹ di almeno CHF 500'000 o l'equivalente in altra valuta, **e** le conoscenze necessarie per capire i rischi degli investimenti basata (i) sulla propria formazione personale ed esperienza professionale o (ii) su un'esperienza comparabile nel settore finanziario².

e/o

- un patrimonio¹ di almeno CHF 500'000 o l'equivalente in altra valuta, **e** una persona fisica che agisce sulla base di una procura per la gestione patrimoniale conferita riguardo al numero di relazione per la quale il Cliente

¹ Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) il patrimonio comprende saldi creditori bancari, ossia averi a vista o a termine presso banche e società di intermediazione mobiliare, cartevalori e diritti valori compresi valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati, derivati, metalli preziosi, assicurazioni sulla vita con un valore di riscatto e diritti di consegna derivanti da altri valori patrimoniali succitati detenuti nell'ambito di un rapporto fiduciario. I beni immobili, le pretese da assicurazioni sociali e gli averi della previdenza professionale e privata (pilastri 2 e 3a), i beni di lusso, i gioielli, le opere d'arte e la proprietà equivalente non sono inclusi nella definizione di patrimonio.

² Per le persone giuridiche, la conoscenza accademica o professionale necessaria o un'esperienza comparabile nel settore finanziario sono quelle di un loro rappresentante.

richiede l'opting-out, che possieda la conoscenza accademica o professionale necessaria, o un'esperienza comparabile nel settore finanziario, per capire i rischi correlati agli investimenti nei mercati finanziari³.

B. Clienti titolari di un conto congiunto

I Clienti (titolari di un conto congiunto) sono **clienti privati facoltosi**, e confermano di possedere (più risposte possibili – spuntare tutte le caselle pertinenti fra le tre opzioni di cui sotto):

- un patrimonio *in comune con l'altro/gli altri titolare(i) del conto* di almeno CHF 2'000'000 o l'equivalente in altra valuta,

e/o

- un patrimonio¹ *in comune con l'altro/gli altri titolare(i) del conto* di almeno CHF 500'000 o l'equivalente in altra valuta, **e** che il Sig./la Sig.ra _____ (almeno uno dei titolari del conto) ha (hanno) la conoscenza accademica o professionale necessaria, o un'esperienza comparabile nel settore finanziario, per capire i rischi legati agli investimenti in mercati finanziari⁴.

e/o

- un patrimonio¹ *in comune con l'altro/gli altri titolare(i) del conto* di almeno CHF 500'000 o l'equivalente in altra valuta, **e** una persona fisica che agisce sulla base di una procura per la gestione patrimoniale conferita riguardo al numero di relazione per la quale il Cliente richiede l'opting-out, che possieda la conoscenza accademica o professionale necessaria, o un'esperienza comparabile nel settore finanziario, per capire i rischi correlati agli investimenti nei mercati finanziari³.

Il/i Cliente/Clienti che decide/decidono di voler essere considerato/considerati dal Mandatario come cliente/clienti professionale/professionali riguardo a tutti i servizi finanziari erogati da quest'ultimo, conferma/confermano e riconosce/ riconoscono di aver ricevuto dal Mandatario tutte le spiegazioni riguardo ai rischi e alle conseguenze derivanti dall'essere trattato/trattati come cliente/clienti professionale/professionali, come definito dalle disposizioni della Legge federale sui servizi finanziari, della relativa ordinanza di attuazione, l'Ordinanza sui servizi finanziari, e di qualsiasi altra legge e regolamento svizzeri pertinenti.

In virtù di ciò, il/i Cliente/Clienti riconosce/riconoscono ed accetta/accettano che il Mandatario sia esonerato da determinati obblighi ai sensi dei requisiti regolamentari svizzeri. In particolare, il/i Cliente/Clienti accetta/accettano che il Mandatario non debba consegnare il foglio informativo di base né alcun prospetto relativo a qualsiasi strumento finanziario il cui acquisto sia raccomandato dal Mandatario, contemplato o ordinato dal Cliente/dai Clienti. Inoltre è applicabile l'articolo 4.5 seguente.

Inoltre, il/i Cliente/Clienti riconosce/riconoscono che acconsentire ad essere trattato/trattati come cliente/clienti professionale/professionali comporta anche il fatto di essere trattato/trattati come investitore/investitori qualificato/qualificati ai sensi della LICol e riconosce/riconoscono altresì di aver ricevuto dal Mandatario tutte le spiegazioni inerenti ai rischi ed alle conseguenze da ciò derivanti.

Il/i Cliente/Clienti ha/hanno preso atto del fatto che è suo/loro diritto rinunciare, in qualsiasi momento, ad essere trattato/ trattati come cliente/clienti professionale/professionali, dandone notifica scritta al Mandatario. Il/i Cliente/Clienti accetta/ accettano inoltre che tali informazioni possano essere trasmesse alla banca depositaria.

- è stato classificato come cliente professionale ma desidera essere considerato come **cliente privato (opting-in)**.
- è stato classificato come cliente istituzionale ma desidera essere considerato come **cliente professionale (opting-in)**.
- è un istituto di previdenza o un istituto dedito alla previdenza professionale con tesoreria professionale, una impresa con una tesoreria professionale, un investimento collettivo di capitale svizzero o estero o una società di gestione di tali investimenti collettivi di capitale non soggetta a sorveglianza, e desidera essere considerato come un **cliente istituzionale (opting-out)**.

4.4 REGOLE DI CONDOTTA

Il Mandatario deve rispettare alcune regole di condotta quando fornisce servizi finanziari.

4.4.1 Il Mandatario ha verso **Clienti** classificati come clienti **privati e professionali**:

- l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 1 di cui sopra;

³ Laddove un Cliente agisca tramite un rappresentante, la conoscenza accademica o professionale necessaria nel settore finanziario può essere quella del rappresentante del cliente.

⁴ Qualora due o più persone fisiche detengano congiuntamente l'importo minimo di CHF 500'000. – (o equivalente), la conoscenza accademica o professionale necessaria, o un'esperienza comparabile nel settore finanziario, può essere quella di uno dei titolari del conto congiunto.

- l'obbligo di verificare l'appropriatezza nel caso della fornitura di servizi di consulenza in materia di investimenti senza tenere conto dell'intero portafoglio del Cliente;
- l'obbligo di verificare l'adeguatezza nel caso della fornitura di servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in materia di investimenti tenendo conto dell'intero portafoglio del Cliente;
- l'obbligo di documentare e rendere conto sui servizi finanziari concordati con il cliente e sui loro costi, sulle informazioni raccolte sul cliente, sui servizi finanziari forniti, sull'aver informato il cliente nel caso di un rapporto di sola esecuzione o trasmissione di ordini i) dell'assenza dell'obbligo di verifica dell'adeguatezza o dell'appropriatezza del servizio o dello strumento finanziario e ii) della natura unica di questa informazione;
- l'obbligo - se non riceve informazioni sufficienti dal cliente - di comunicare al cliente, prima della fornitura del servizio, di non poter effettuare una valutazione dell'appropriatezza o dell'adeguatezza di uno strumento o di uno servizio finanziario, e l'obbligo di documentare qualsiasi avvertimento dato al cliente sull'impossibilità di valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza del servizio o dello strumento concordato con il cliente;
- nel caso di una relazione di sola esecuzione o trasmissione di ordini, l'obbligo di fornire un foglio informativo di base (FIB) relativo a uno strumento finanziario, se esiste.

4.4.2 Il Mandatario ha verso i **Clienti privati** i seguenti obblighi

- nel caso di una raccomandazione personalizzata per uno strumento finanziario, l'obbligo di fornire loro un foglio informativo di base (FIB), qualora questo debba essere redatto per lo strumento finanziario raccomandato;
- nel caso di una raccomandazione personalizzata per uno strumento finanziario per il quale è previsto l'obbligo di redigere un prospetto, l'obbligo di fornire loro gratuitamente il prospetto, se il cliente privato ne fa richiesta.

4.4.3 Il Mandatario può, nel verificare l'adeguatezza dei servizi di consulenza in materia di investimenti tenendo conto dell'intero portafoglio del Cliente e di gestione patrimoniale, supporre che i **clienti professionali** abbiano le conoscenze e l'esperienza necessarie per questi servizi e che possano assumere finanziariamente i rischi d'investimento associati ai servizi finanziari a loro destinati.

4.4.4 Nessuna delle regole di condotta menzionate nell'art. 4.4 si applica ai **clienti istituzionali**. I clienti professionali hanno la possibilità di rinunciare ad alcune di queste regole.

4.5 RINUNCIA DA PARTE DEI CLIENTI PROFESSIONALI A CERTE REGOLE DI CONDOTTA

4.5.1 Il Cliente è stato classificato come cliente professionale o ha richiesto di essere trattato come cliente professionale con l'*opting-out*.

4.5.2 Come cliente professionale, il **Cliente rinuncia espressamente all'applicazione delle seguenti regole di condotta:**

- la fornitura di informazioni ai sensi del precedente articolo 1 di cui sopra;
- la fornitura del foglio informativo di base (FIB) per gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 4.4.1 di cui sopra;
- i requisiti di documentazione e rendiconto di cui al precedente articolo 4.4.1.

4.6 DOVERE D'INFORMAZIONE A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a informare il Mandatario di qualsiasi cambiamento di circostanze che possa influire sulla sua classificazione. Il Mandatario può inoltre esigere, in qualsiasi momento, dal(i) Cliente(i) una dichiarazione scritta che tale dichiarazione e garanzia permane veritiera e corretta.

5. INFORMAZIONE AI CLIENTI, RISPETTIVAMENTE DICHIARAZIONE DEI CLIENTI RELATIVAMENTE ALLO STATUS DI INVESTITORE QUALIFICATO AI SENSI DELLA LICoL

5.1 Oltre alla classificazione dei clienti ai sensi della LSerFi, la LICoL distingue tra **investitori qualificati** e **investitori non qualificati**. Alcuni investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri possono essere offerti solo a investitori qualificati.

5.2 Lo status di cliente professionale (anche tramite *opting-out*) e di cliente istituzionale ai sensi della LSerFi consente l'accesso a investimenti collettivi di capitale che possono essere offerti solo a investitori qualificati ai sensi della LICoL. Anche i clienti privati che, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, ricevono servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti da parte di un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale

equivalente, possono accedere a tali investimenti collettivi offerti solo a investitori qualificati, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati o trattati come investitori qualificati.

5.3 I clienti **professionali** (inclusi i clienti considerati come professionali ai sensi della LSerFi dopo un *opting-out*) e **istituzionali** sono automaticamente considerati **investitori qualificati** (e non hanno la possibilità di dichiarare di non volere essere considerati investitori qualificati⁵).

5.4 I clienti **privati** che hanno concluso con il Mandatario un **mandato di gestione patrimoniale o di consulenza d'investimento durevole** sono considerati **investitori qualificati**. Tuttavia, possono dichiarare espressamente che non vogliono essere considerati tali.

5.5 Il Cliente è pienamente consapevole che se rinuncia allo status di investitore qualificato, gli sarà negato l'accesso agli investimenti collettivi svizzeri o esteri riservati agli investitori qualificati; il Cliente è consapevole che l'uso del suo diritto di rinuncia può comportare una modifica del suo profilo, che avrà un'influenza sulla strategia di investimento e sulla performance del conto gestito. Se invece il Cliente mantiene lo status di investitore qualificato, il Mandatario è autorizzato ad effettuare tali investimenti. Il Cliente deve anche essere consapevole del fatto che gli **investimenti collettivi riservati a investitori qualificati possono beneficiare di uno sgravio normativo e quindi offrire meno protezione o possono comportare rischi supplementari** rispetto agli investimenti collettivi riservati a investitori non qualificati. In particolare, un investimento collettivo riservato agli investitori qualificati può limitare il diritto dell'investitore al rimborso delle sue quote in qualsiasi momento; può limitare i diritti dell'investitore all'emissione o al rimborso delle quote in contanti; può anche seguire una strategia d'investimento più rischiosa, che non rispetta i principi di diversificazione.

5.6 Considerando quanto precede, il Cliente privato (cioè il Cliente che è stato classificato come Cliente privato secondo i termini o secondo le scelte effettuate all'articolo 4 di cui sopra, incluso il Cliente classificato come privato dopo un *opting-in*, come per sua scelta all'articolo 4.3 di cui sopra) che ha concluso con il Mandatario un mandato di gestione patrimoniale o di consulenza d'investimento durevole

dichiara di non volere essere considerato investitore qualificato ai sensi della LICol a far tempo dalla firma della presente dichiarazione,

o

conferma di volere essere considerato investitore qualificato come per legge, e accetta l'esclusiva responsabilità di tutte le conseguenze (di cui sopra) della sua scelta.

5.7 Il Cliente si impegna a informare il Mandatario di qualsiasi cambiamento di circostanze che possa influire sulla sua classificazione.

6. CHIARIMENTI IN MERITO AI RISCHI LEGATI AI SERVIZI E/O GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

L'informazione sui rischi avviene mediante consegna di schede e opuscoli informativi, come indicato nel mandato di gestione patrimoniale o mandato di consulenza sugli investimenti (nella fattispecie tramite l'opuscolo "*Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari*" edito dall'ASB (Associazione Svizzera dei Banchieri) e relativo formulario di ricevuta).

Il Cliente è sempre libero di richiedere in qualsiasi momento che gli vengano fornite personalmente informazioni circa i rischi correlati ai servizi finanziari erogati dal Mandatario o agli strumenti finanziari destinati ad essere acquistati o venduti. Altrettanto dicasi nel caso in cui il Cliente non comprenda i rischi illustrati nelle schede o negli opuscoli informativi che gli sono stati consegnati.

Il Cliente conferma inoltre che il Mandatario lo ha informato in modo completo ed esauriente sui possibili rischi associati ai servizi finanziari forniti e agli investimenti finanziari effettuati. Il Cliente conferma inoltre che conosce e comprende il tipo di strumenti di investimento e le categorie di investimento e che comprende e accetta i rischi associati al servizio.

Il Mandatario vuole offrire al Cliente solo le prestazioni adatte alla sua situazione patrimoniale generale e alla sua propensione al rischio in base a quanto descritto all'articolo 3 che precede. Ciò presuppone che siano conosciuti tutti i dettagli della situazione patrimoniale del Cliente, come pure le sue conoscenze e esperienze in ambito finanziario. Se il Cliente non comunica queste informazioni o le comunica in modo incompleto o errate, il Mandatario non può assicurare che le strategie d'investimento raccomandate e messe in pratica, come pure gli investimenti finanziari individuali, siano

⁵ Gli investitori professionali ai sensi della LSerFi, che hanno concluso con il Mandatario un mandato di gestione patrimoniale o di consulenza d'investimento durevole ma che non vogliono essere considerati investitori qualificati ai sensi della LICol, devono prima dichiarare volere essere classificati come clienti privati (*opting-in*, vedere articolo 4.3), statuto che permetterà allora di fare la dichiarazione sotto articolo 5.6 di non volere essere considerato come investitore qualificato.

appropriati alla situazione globale del Cliente medesimo. In tal caso possono manifestarsi svariati rischi o concentrazione di rischi, in particolare riguardo ad investimenti finanziari non sufficientemente diversificati, ad una diversificazione inappropriata degli investimenti finanziari stessi, ecc. A causa di un'informazione insufficiente o errata, il Mandatario non è quindi in grado di rilevare, valutare e controllare questi rischi.

7. INFORMAZIONI SULL'ONORARIO

La remunerazione corrisposta dal Cliente al Mandatario per le prestazioni erogate da quest'ultimo si compone di una commissione annuale (*service fee*) calcolata *pro rata temporis*, percepita sulla valorizzazione del patrimonio del Cliente alle scadenze e nelle modalità previste dal rispettivo mandato, ed eventualmente di una commissione sull'incremento del patrimonio (*performance fee*); tale ultima remunerazione è anch'essa regolata nel relativo Mandato di gestione patrimoniale, rispettivamente Mandato di consulenza sugli investimenti firmato con il Cliente. Ad essa si aggiungono eventuali compensi, sconti, retrocessioni, indennizzi, premi di apporto ed ogni altra prestazione eventualmente versati da banche depositarie, società di fondi ed emittenti o altri terzi al Mandatario medesimo (cf. articolo 9 di cui sotto).

Il Cliente è inoltre informato del fatto che, nell'ambito dei mandati di gestione, può talvolta essere applicata una doppia commissione, in particolare nel seguente caso: una commissione per la gestione di investimenti collettivi e una commissione a livello del mandato di gestione patrimoniale contenente questi stessi investimenti collettivi.

Se del caso (ad esempio per i clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein), l'imposta, di volta in volta applicabile, sul valore aggiunto (IVA) sarà addebitata al cliente in aggiunta al compenso pattuito. Tale principio è applicabile per qualsiasi altra eventuale imposta, prevista o successivamente introdotta dall'autorità fiscale rilevante, in relazione all'onorario del Mandatario.

8. INFORMAZIONI GENERALI SUI COSTI

Oltre alle commissioni di cui sopra, il Cliente può sostenere altri costi e spese applicati dalla banca depositaria per esempio per la custodia, l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari, nonché altri costi e spese applicate dai mercati regolamentati in cui vengono effettuate le transazioni, nonché la tassa di bollo per la negoziazione e altre imposte e tasse estere di natura analoga. Questi costi, spese e tasse non sono sostenuti dal Mandatario. Il Mandatario rimanda il Cliente alla banca depositaria per qualsiasi informazione relativa a questi costi e spese.

9. INFORMAZIONI SUGLI INDENNIZZI

Il Mandatario può ricevere, in relazione al Mandato concluso con il Mandante, remunerazioni e compensi di terzi, commissioni di distribuzione e altre commissioni (ad esempio retrocessioni, commissioni di vendita, spese di emissione, commissioni di segnalazione, premi di apporto, commissioni di intermediazione o commissioni di acquisizione), accantonamenti, sconti o altri benefici o indennizzi pecuniari o apprezzabili in denaro (ad esempio servizi di formazione, analisi finanziaria e ricerca).

9.1 Basi generali di calcolo. Le remunerazioni di terzi sono di solito calcolate come una percentuale del volume totale degli investimenti in uno strumento finanziario o secondo il numero di transazioni finanziarie effettuate. L'importo di tale remunerazione varia a seconda dello strumento d'investimento finanziario e/o del suo emittente, e della frequenza delle transazioni finanziarie. Le remunerazioni di terzi possono essere calcolate come pagamenti regolari, remunerazione del prezzo di emissione o uno sconto sul prezzo di emissione.

9.2 Forchette e importo delle remunerazioni di terzi. Non è possibile determinare in anticipo l'importo della remunerazione di terzi. Le forchette all'interno delle quali possono rientrare le remunerazioni di terzi sono elencate di seguito.

Se del caso, il Mandatario potrebbe ricevere, nell'ambito degli accordi all'interno del Gruppo o con terzi, dallo 0% al 60% dei ricavi generati dalla propria clientela in virtù dei servizi finanziari resi dal Mandatario alle banche depositarie del Gruppo o ad altre banche. Nello specifico:

- Se la banca depositaria ha concordato con il Cliente le commissioni e gli onorari usuali, il Mandatario potrebbe ricevere gli importi seguenti sui montanti fatturati dalla banca:

Costi di custodia/deposito: dallo 0% fino al 60%
Commissioni di borsa (*courtages*): dallo 0% fino al 60%

- Dalle direzioni dei fondi, tramite le banche depositarie, o dalle relative società di fondi, il Mandatario potrebbe ricevere un compenso compreso tra lo 0% ed il 60% di quanto percepito dalla banca depositaria⁶, o dalle relative società di fondi. Il Mandatario si adopera per acquistare per i propri Clienti quote di fondi senza commissione d'emissione. Nei casi in cui queste vengano applicate, dallo 0% fino al 60% di tale importo può essere trasmesso al Mandatario dalla banca depositaria, o dalle relative società di fondi.
- All'acquisto di obbligazioni strutturate (prodotti strutturati) il Mandatario potrebbe ricevere un compenso tra lo 0% ed il 60% di quanto percepito dalla banca depositaria secondo il volume investito⁷.

Il Mandatario informa in anticipo il cliente se ci sono eccezioni a questi intervalli.

Complessivamente, il Mandatario può ricevere da terzi una remunerazione annua dell'ordine del 1.5% del patrimonio del Cliente gestito nel quadro di un Mandato di gestione patrimoniale, o del patrimonio del Cliente considerato nel quadro di un Mandato di consulenza sugli investimenti, tenendo conto dell'intero portafoglio (patrimonio amministrato) del Cliente, rispettivamente del 3% nel quadro di un Contratto di trasmissione ordini (trasmissione di mandati: RTO/execution only).

I Clienti possono richiedere al Mandatario, in ogni momento, che quest'ultimo renda noti i pagamenti ricevuti da parte delle banche depositarie, società di fondi ed emittenti. Il Cliente è consapevole che gli importi delle remunerazioni di terzi pagate sono calcolati su una base globale che copre tutti i clienti del Mandatario. La determinazione dell'importo effettivo può quindi essere soggetta ad approssimazioni al fine di attribuire nel modo più preciso possibile le remunerazioni ricevute ad una determinata relazione.

Il Mandato di gestione patrimoniale, rispettivamente il Mandato di consulenza sugli investimenti, rispettivamente il Contratto di trasmissione ordini stipulato individualmente con il Cliente, definisce in che misura il Mandatario debba accreditare o rifondere al Cliente tali prestazioni finanziarie ricevute da terzi.

Il Mandatario si adopera per offrire ai propri Clienti un buon rapporto costi/prestazioni. In tale contesto esso si orienta ai costi globali per il Cliente. Poiché praticamente tutti i prodotti e servizi finanziari, indipendentemente dalla loro qualità, prevedono quale componente del prezzo i costi di commercializzazione, il Mandatario si adopera per ricevere la parte che gli può spettare. Tali proventi confluiscono nel rendiconto finanziario generale del Mandatario. La retribuzione dei collaboratori non è direttamente legata alle prestazioni ricevute da terzi. I compensi versati da banche depositarie, società di fondi ed emittenti servono a coprire i costi operativi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi erogati (ad es. sistemi informatici, analisi finanziaria e selezione di strumenti finanziari, formazione dei collaboratori).

In questo contesto si precisa che, nell'ambito dell'attività svolta dal Mandatario quale Asset Manager degli investimenti collettivi di capitale, tali compensi potrebbero essere utilizzati nell'ambito dei servizi svolti per i Clienti e che il Mandatario viene remunerato nelle modalità descritte nei prospetti informativi degli stessi.

Il Cliente dichiara di essere consapevole del fatto che le remunerazioni di terzi possono portare a potenziali conflitti d'interesse inducendo il Mandatario a selezionare o raccomandare determinati fornitori di servizi, strumenti finanziari o categorie di strumenti finanziari al fine di ricevere o aumentare l'importo della remunerazione di terzi.

10. MODIFICHE

Il Mandatario si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni della presente scheda informativa. Egli informa il Cliente in anticipo. Il Cliente dichiara di essere d'accordo che le modifiche sono considerate come accettate da lui, nella misura in cui non si oppone ad esse per mezzo di comunicazione scritta (lettera firmata) entro trenta (30) giorni dalla notifica.

11. POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel prestare i servizi finanziari, e in particolare nelle attività di gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti, non sempre è possibile evitare completamente l'insorgere di conflitti d'interesse tra i Clienti e il Mandatario e/o i suoi collaboratori e/o i suoi azionisti, o tra Clienti (nel caso il Mandatario fosse incitato per ragioni finanziarie o altre, a favoreggiare un Cliente a detrimento di un altro Cliente).

Al fine di prevenire i conflitti di interesse, il Mandatario ha adottato misure adeguate alle sue dimensioni, alla sua complessità, alla sua forma giuridica, ai suoi servizi e ai rischi. Il Mandatario si impegna a proteggere gli interessi del Cliente

⁶ Indicativamente, la banca depositaria può percepire dallo 0% fino al 2% del patrimonio gestito nel fondo.

⁷ Indicativamente, la banca depositaria può percepire dallo 0% fino al 2% del prezzo di emissione del prodotto strutturati o dell'importo investito in ogni prodotto strutturato.

in caso di conflitti di interesse derivanti dai suddetti servizi e si impegna a risolvere gli eventuali conflitti che dovessero manifestarsi nei confronti dei Clienti, o quanto meno ad attenuarli, a favore di questi ultimi.

In generale, la gestione dei conflitti di interesse deve basarsi sul principio fondamentale del primato dell'interesse del Cliente su quello del Mandatario. Quando il conflitto è tra due Clienti, il Mandatario deve fare riferimento al principio di proporzionalità e, ove applicabile, al principio del primato degli interessi del Cliente nei confronti del quale ha assunto gli impegni più vecchi. La gestione dei conflitti di interesse può essere riassunta come segue: i) l'eliminazione del conflitto di interessi attraverso la scelta della soluzione più vantaggiosa per il Cliente, ii) astensione pura e semplice, se la soluzione precedente non è praticabile; e iii) come ultima risorsa, informare il Cliente. In quest'ultimo caso, il Cliente sarà informato delle circostanze che hanno dato origine al conflitto di interessi, dei rischi per il Cliente e delle misure adottate dal Mandatario per ridurre tali rischi.

Nella fattispecie, il Mandatario in particolare:

- ha preso misure per identificare i conflitti di interesse;
- ha preso le misure necessarie per evitare scambi di informazioni che potrebbero danneggiare gli interessi del Cliente, in particolare gli scambi di informazioni tra dipendenti le cui attività presentano un rischio di conflitto di interessi;
- ha preso le misure necessarie per evitare che ai dipendenti coinvolti contemporaneamente o consecutivamente nella prestazione di più servizi finanziari vengano assegnati compiti che possano interferire con la corretta gestione dei conflitti di interesse;
- ha adottato un sistema di remunerazione dei collaboratori che escluda un incentivo a violare gli obblighi di legge o a comportarsi in modo dannoso per i clienti;
- si assicura che il processo di *asset allocation* venga effettuato senza tener conto dell'esistenza o dell'ammontare della remunerazione di terzi.

In particolare il Mandatario rende attento il Mandante sul fatto che il Mandatario potrà utilizzare/consigliare prodotti emessi e/o gestiti dal Gruppo (prodotti strutturati, fondi d'investimento/investimenti collettivi di capitale, ecc.) e/o da lui direttamente promossi o gestiti (ad es. fondi d'investimento/investimenti collettivi di capitale) onde rendere più efficiente la diversificazione del portafoglio del Mandante e/o ridurre i costi applicati sulle transazioni. Inoltre, la preferenza che viene eventualmente accordata a questi prodotti è giustificata dalle seguenti considerazioni oggettive, finalizzate ad una migliore protezione dell'investitore: i) livello di informazione più elevato, ii) grado di supervisione più elevato, e iii) sicurezza garantita dalla solidità e dalla reputazione del Gruppo. Resta inteso che l'utilizzo dei prodotti di cui sopra non influisce sul calcolo delle commissioni addebitate dal Mandatario.

12. RENDICONTAZIONI

La rendicontazione del Mandatario ai propri Clienti avviene esclusivamente sulla base dei giustificativi bancari. Negli estratti e nei giustificativi prodotti dalla banca depositaria, l'onorario del Mandatario è riportato come prelievo e non come costo della gestione patrimoniale, della consulenza in materia di investimenti, rispettivamente della trasmissione di mandati. Pertanto, la performance espressa in punti percentuali risulterà superiore rispetto alla performance effettiva al netto dei costi.

13. VARIE

Il Mandante ha preso visione delle "Regole di condotta" dell'Asset Management Association Switzerland, AMAS (ex SFAMA); esse possono essere scaricate direttamente dal seguente indirizzo internet:

<https://www.am-switzerland.ch/it/regulierung/selbstregulierung-standard/guidelines-valid-as-of-1-january-2022>

(o nella loro ultima versione disponibile).

Ulteriori informazioni sui fondi d'investimento Indosuez Funds possono essere richieste direttamente al seguente indirizzo: CA Indosuez Wealth (Asset Management), 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

In relazione alla politica di protezione dei dati personali le informazioni sono disponibili online all'indirizzo <https://switzerland.ca-indosuez.com/pages/vos-donnees-personnelles>. Il Mandante, con l'apposizione della sua firma alla fine di questo documento, conferma di avere preso visione di queste informazioni. Inoltre, il Mandatario si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni.

Letto, approvato e sottoscritto, in duplice copia, una per Parte:

DATA:

FIRMA

1.

Il Cliente⁸ (Nome e Cognome, rispettivamente ragione sociale in stampatello e, poi, firma).

2.

Il Cliente (Nome e Cognome, rispettivamente ragione sociale in stampatello e, poi, firma).

3.

Il Cliente (Nome e Cognome, rispettivamente ragione sociale in stampatello e, poi, firma).

4.

Il Cliente (Nome e Cognome, rispettivamente ragione sociale in stampatello e, poi, firma).

⁸ Qualora due o più Clienti siano titolari di un conto e desiderino conferire un mandato al Mandatario, ciascun titolare del conto deve firmare il presente documento.